

Cassazione penale, Sez. VI, 8 giugno 2006, n. 19733

Bellezze naturali (Protezione delle) – Vincoli – Storico e paesaggistico – Scavi realizzati senza il permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo.

Sussiste il *fumus* del reato di cui all'art. 181 D.L.vo n. 42 del 2004 (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di essa), idoneo a legittimare il sequestro preventivo, qualora, in zona sottoposta a vincolo storico e paesaggistico, siano realizzati scavi non corrispondenti alle previsioni del progetto e, quindi, senza il permesso di costruire e in difformità, ancorché essi non abbiano arrecato danno, considerato che il reato previsto dall'art. 181 D.Lvo n. 42 del 2004 è un reato di pericolo che si consuma con la mera realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione, con la conseguenza che è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello per cui esso è destinato, prescindendo da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione; peraltro, un eventuale accertamento sulla idoneità astratta del comportamento a porre in pericolo il bene protetto non può essere imposto al giudice della fase cautelare, essendo demandato al giudice chiamato ad accertare la responsabilità penale dell'imputato.